



Videoconferenza AiFOS Benvenuti!



COVID-19 IN AZIENDA

Gestione casi positivi, contatti stretti, quarantena, rientro al lavoro e test biologici



Venerdì 27 novembre Docenti : Marco Magro- Rita Somma - Mauro Pepe










Che cos'è un caso positivo a COVID-19?



Un caso che, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici, è stato confermato per infezione da SARS-CoV-2 con test molecolare, effettuato presso i punti prelievo allestiti dalla Sanità Pubblica o dai laboratori autorizzati e identificato dalle autorità sanitarie.



Quali misure adottare in caso di lavoratore positivo al COVID19?












Che cos'è il contact tracing? A cosa serve?







Per contact tracing si intende l'attività di tracciamento e gestione dei contatti di un caso confermato COVID-19. Si tratta di un'azione di sanità pubblica ritenuta essenziale per combattere l'epidemia in corso. Il Contact tracing è affidato ai dipartimenti delle ATS territoriali e ai MMG/PLS.

Identificare e gestire i contatti dei casi confermati di COVID-19 permette di individuare e isolare rapidamente gli eventuali casi secondari e interrompere così la catena di trasmissione.

Le tre fasi del Contact tracing




- * Individuazione delle persone potenzialmente esposte al virus SARS-CoV-2 in quanto contatti di una persona infetta.
- * Tracciamento dei contatti, colloquio e valutazione del rischio.
- * Monitoraggio regolare dei contatti per 14 giorni dopo l'esposizione anche per identificare rapidamente i casi secondari dell'infezione, testarli, isolarli e trattarli.



Funziona sempre il contact tracing?



La ricerca e gestione una attività contatti è richiede molte risorse umane e ciascuna Regione la effettua in base alla situazione epidemiologica locale e alle risorse disponibili. Quando il identificati casi numero aumenta in un breve periodo di tempo, potrebbe essere difficoltoso effettuare un contact tracing rigoroso.



Il ruolo del MC



Il ruolo del medico competente nella precoce identificazione dei contatti in ambito lavorativo è fondamentale, anche per la strategica collaborazione che il medico competente può mettere in atto con i MMG e con i Dipartimenti di prevenzione per la corretta gestione e presa in carico del lavoratore con sintomatologia sospetta per infezione da SARS-CoV 2.

Il ruolo del medico competente risulta di primo piano nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro nell'ordinarietà dello svolgimento delle attività lavorative, esso si amplifica nell'attuale momento di emergenza pandemica, periodo durante il quale egli va a confermare il proprio ruolo di "consulente globale" del datore di lavoro, in particolare per attuare strategie specifiche di gestione e contenimento del rischio.

Il ruolo del lavoratore positivo al COVID 19



E' essenziale anche richiamare la responsabilità personale di ogni lavoratore. Nel rispetto dell'autonomia organizzativa di ciascun datore di lavoro, nel massimo rispetto possibile delle vigenti norme sulla privacy, il lavoratore dà comunicazione al datore di lavoro, direttamente o indirettamente per il tramite del medico competente, della variazione del proprio stato di salute legato all'infezione da SARS-CoV 2 quale contatto con caso sospetto, inizio quarantena o isolamento domiciliare fiduciario, riscontro di positività al tampone.



Chi è un contatto stretto di un caso di COVID-19?





Un contatto di un caso COVID-19 è qualsiasi persona esposta ad un caso confermato di COVID-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima a 14 giorni dopo l'insorgenza dei sintomi (soggetto sintomatico che esegue il tampone a seguito dei sintomi) o dalla raccolta del campione positivo (soggetto asintomatico che esegue il tampone).


videoconferenza

Esposizione ad alto rischio



CONTATTO DIRETTO





CONTATTO INDIRETTO



Un virus per vivere e replicarsi ha bisogno cellule, da solo altrimenti non ce la fa



Attività (es.: canto)

Procedure (es. intubazione)

Nota:

Esposizione casuale (a basso rischio) - qualsiasi persona esposta al caso, che non soddisfa i criteri per un contatto stretto

videoconferenza AiFOS

Il "contatto stretto" (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:



 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei.



 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e per almeno 15 minuti.

Attenzione ai cluster





Ma anche:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

videoconferenza AiFOS

E' fondamentale la valutazione del rischio di esposizione anche in base al contesto (es.: comunità residenziale, struttura sanitaria, mezzo di trasporto, scuola, ambiente di lavoro) e di altre situazioni di esposizione rilevanti (mensa).

È essenziale ricostruire, ora per ora, le attività del caso durante tutto questo periodo di possibile esposizione.

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.









In relazione al fine di tutelare la salute degli altri lavoratori, in base a quanto stabilito dalle misure emergenziali, **spetta alle autorità sanitarie competenti informare i "contatti stretti" del contagiato**, al fine di attivare le previste misure di profilassi. E' chiaro che in caso di ritardi sul contact tracing, un ruolo fondamentale può essere svolto dal Medico competente.

La tipologia di dati personali rientra tra i dati particolari ex art. 9 del Reg. 679/2016, soggetti a particolari tutele. Il loro trattamento è lecito solo per le finalità previste dall'art. 9 citato, nel rispetto dei principi fondamentali del Regolamento e sempre che non prevalga il diritto di riservatezza dell'interessato.

Pertanto, i datori di lavoro, nell'ambito dell'adozione delle misure di protezione e dei propri doveri in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, non possono comunicare il nome del dipendente che ha contratto il virus, salvo per trattamenti leciti.

Eventuali referti di test eseguiti, dovranno essere tenuti nella cartella sanitaria del lavoratore da parte del medico competente.



Cosa si intende per quarantena e isolamento?



La **quarantena** si riferisce alla restrizione dei movimenti e separazione di persone che non sono ammalate ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa. L'obiettivo è di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi. Un ulteriore obiettivo è di evitare la trasmissione asintomatica dell'infezione.

Contatti stretti

L'isolamento, invece, si riferisce alla separazione delle persone infette o malate, contagiose, dalle altre persone, per prevenire la diffusione dell'infezione e la contaminazione degli ambienti.

Positivi



Sono positivo. Quando posso rientrare in comunità? Airos

- •Caso COVID-19 positivo <u>senza sintomi</u>: può rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
- •Caso COVID-19 positivo con sintomi: può rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
- •Caso COVID-19 positivo <u>a lungo termine</u>: se continua a risultare positivo al test molecolare, può interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi, in caso di assenza di sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per la perdita di gusto e olfatto che possono durare per diverso tempo dopo la guarigione).




Sono un contatto stretto. Quando posso rientrare in comunità?



I contatti stretti di un caso COVID-19







«Contatto stretto» ASINTOMATICO





Devono applicare, con sorveglianza attiva:

un periodo di quarantena di **14 giorni** dall'ultima esposizione al caso;

oppure

■ un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.





Riammissione in comunità. Chi decide?



La fine del periodo di isolamento/quarantena e la riammissione in comunità è autorizzata da:



 Dipartimento di Prevenzione (DdP) o Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) della ASL competente per territorio,

e/o

 Medico di medicina generale (MMG) / Pediatra di libera scelta (PLS)



E come il rientro al lavoro?



Rientro al lavoro di un contatto stretto

Al termine del periodo di quarantena, se non sono comparsi sintomi, la persona può rientrare al lavoro ed il periodo di assenza risulta coperto dal certificato di malattia.

Rientro al lavoro di un positivo

Il reintegro al lavoro di soggetto positivo al Covid-19 necessita, invece, che il lavoratore presenti la certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone (anche qui secondo le varie modalità localmente disposte dal DdP di pertinenza).

Visita medica di reintegro



Il lavoratore andrebbe anche sottoposto ad una "Visita di reintegro" da parte del medico competente. Come noto, esiste in tema una differenza tra due diversi atti normativi, tra l'altro di rango diverso. Secondo i DPCM tale Visita dovrebbe essere effettuata per tutti i lavoratori contagiati; la Circolare del Ministero della Salute del 29/04/2020 invece, prevede che vada effettuata solo per i soggetti che siano stati ospedalizzati.

A proposito di questa discrepanza, la stessa Società Italiana di Medicina del Lavoro (SIML) ha sostenuto che nei casi diversi dal ricovero la **Visita di reintegro** trova un razionale certo quando il lavoratore sia adibito ad una mansione i cui rischi lavorativi specifici - a giudizio del medico competente - possano ulteriormente danneggiare organi o apparati colpiti dalla patologia **Covid-19**. Tale argomento pare oggi ancora più valido se si tiene conto del numero crescente di soggetti che necessiterebbero di ricovero in ambito ospedaliero e che, in ragione dell'ascesa della curva epidemiologica e della saturazione degli ospedali, sono invece assistiti presso il domicilio

Ipotesi operativa



- Informazione ai lavoratori da parte del datore sulla procedura di rientro al lavoro.
- Il lavoratore contatta il medico competente il quale acquisisce l'eventuale documentazione sanitaria e valuta con il lavoratore stesso la necessità di sottoporlo o meno a Visita di reintegro, fatta salva la possibilità del lavoratore di richiedere la visita straordinaria (art. 41 c. 2 lett. c);

N.B.: La visita medica da reintegro sarà prevista in particolare per i lavoratori che, in base a un decorso clinico domiciliare grave e ad un profilo di rischio lavorativo alto (lavori in quota, esposizione a rischio chimico, mansioni ad elevato impegno cardiovascolare etc.), hanno necessità di una rivalutazione dell'idoneità lavorativa a seguito di eventuali reliquati patologici (ad esempio difficoltà respiratorie, astenia etc.) conseguenti alla COVID-19.

In ogni modo la visita medica potrà essere effettuata previa presentazione in via riservata al medico competente della certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Anche in caso tale Visita non sia ritenuta necessaria, in considerazione delle informazioni e della documentazione ricevuta, il medico competente potrebbe comunque dover indicare al datore di lavoro misure aggiuntive di tutela.



Una sintesi ferenza

INDICAZIONI PER LA DURATA E IL TERMINE DELL'ISOLAMENTO E DELLA QUARANTENA

Rif. Circolare Ministero della Salute del 12/10/2020



SOGGETTO POSITIVO SENZA SINTOMI



ISOLAMENTO 10 GIORNI

+ TAMPONE NEGATIVO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



SOGGETTO POSITIVO CON SINTOMI



ISOLAMENTO 10 GIORNI

DI CUI ALMENO 3 GIORNI SENZA SINTOMI

+ TAMPONE NEGATIVO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



SOGGETTO
POSITIVO
A LUNGO TERMINE



ISOLAMENTO 21 GIORNI DI CUI ALMENO 7 GIORNI SENZA SINTOMI

fine isolamento su indicazione medica

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21



SOGGETTO
SENZA SINTOMI
CONTATTO STRETTO
DI UN SOGGETTO
POSITIVO



QUARANTENA 14 GIORNI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 OPPURF



+ TAMPONE NEGATIVO
O TEST ANTIGENICO







Se sono identificato come «contatto stretto», posso evitare la quarantena?

No. Nel caso in cui si venga identificati come "contatto stretto" di caso confermato COVID-19, nessun test con esito negativo permette di essere esonerati dal sottoporsi ad un periodo di quarantena nei **14 giorni** successivi alla data di esposizione oppure ad un periodo di quarantena di **10 giorni** dall'ultima esposizione con un **test antigenico o molecolare negativo** effettuato il decimo giorno.



Contatto stretto di contatto stretto?



Non è raccomandato prescrivere test diagnostici a contatti di contatti stretti di caso confermato; qualora essi vengano richiesti in autonomia, i soggetti <u>non devono</u> essere considerati sospetti né <u>essere sottoposti ad alcuna misura di quarantena</u> né segnalati al Dipartimento di Prevenzione tranne i positivi che vanno sempre comunicati (Fonte: rapporto ISS Nota tecnica ad interim aggiornata al 23 ottobre 2020).

Il protocollo non prevedere quarantena né l'esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità (Circolare del Ministero della salute del 12/10/2020).







EMERGENZA COVID - VALIDAZIONE STRAORDINARIA ART. 15 COMMA 3 DLGS. 18/2020 VALIDAZIONI CON ESITO POSITIVO

La lista pubblicata è riferita esclusivamente ai singoli modelli di dpi validati in deroga dall'Inail sulla base della documentazione trasmessa dal produttore/importatore.

Si precisa che la validazione in deroga dell'Inail è riferita esclusivamente ai singoli modelli di dpi considerati e non è estensibile in alcun modo all'intera produzione/importazione di altri modelli (anche della stessa serie) di dpi da parte delle aziende/ditte indicate.

P ₂ 2020
A
13

'n,

t fre

otion

N.	DATA	PRODOTTO	PRODUTTORE	IMPORTATORE	REGIONE NAZIONE	Г ОТО
1	25/03/2020	semimaschera filtrante modello: Greencare KN95 mask	Xiamen Probtain Nonwoven Inc.	MY BENEFITS SRL	Emilia Romagna	4 05
2	25/03/2020	semimaschera filtrante modello: PFF2-V	TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.	ENCAPLAST SPA	Emilia Romagna	N. C.
3	25/03/2020	semimaschera filtrante monouso modello: DTC3X	Shanghai Dasheng Health Products Manufacture Co Ltd	AB M Idea SRL	Lombardia	2.1

Mascheri

Reg. UE 201





Elenco dei dispositivi medici

Criteri di ricerca:

Denominazione fabbricante: valsir Codice fiscale fabbricante: Partita IVA / VAT number fabbricante:

Codice nazione fabbricante:

Denominazione mandatario:

Codice fiscale mandatario: Partita IVA / VAT number mandatario:

Codice nazione mandatario:

Tipologia dispositivo:

Identificativo di registrazione attribuito dal sisten

Codice attribuito dal fabbricante:

Nome commerciale e modello:

Classificazione CND: Descrizione CND:

Classe CE (valida solo per dispositivi medici di cla

Elenco dispositivi individuati

Dati aggiornati al: 15/11/2020

DISPOSITIVO MEDIC	D/ASSEMBLATO	
TIPOLOGIA DISPOSITIVO	IDENTIFICATIVO DI REGISTRAZIONE BD/RDM	IS RI
Dispositivo	2014304	



Procedura di produzione di maschere facciali ad uso medico in deroga secondo quanto previsto dall'art.15, comma 2, del Decreto Legge del 17/03/2020 n.18, convertito con modificazioni dalla Legge del 24/04/2020, n. 27 e modificato dalla Legge del 17/07/2020 n. 77.

Autorizzazioni Rilasciate *) - Stato aggiornato al 20 novembre 2020 ore 18:00

*) Le Autorizzazioni rilasciate sono strettamente correlate ai risultati delle valutazioni svolte sulla documentazione tecnica trasmessa dai Proponenti, pertanto non risultano applicabili a modelli, tipi o a produzioni differenti da quelle esplicitamente indicate nelle singole istanze. Il Produttore, l'Importatore ed i soggetti che immettano in commercio il prodotto, hanno la responsabilità di accertare per tutte le produzioni realizzate successivamente alla autorizzazione concessa da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, il mantenimento della conformità ai requisiti dichiarati.

Proponente	Città	Regione	Nazione	Tipologia di maschera approvata per la produzione, commerciali zzazione ed utilizzo	Caratteristi ca di Utilizzo	Modello	Parere Favorevole per la Produzione (protocollo /data)	Favorevole per la Produzione, Commercializ zazione ed Utilizzo (protocollo/d ata)	cov
Denny Service Srls	Sant'Egidio alla Vibrata (TE)	Abruzzo	Italia	Tipo I	Monouso	Adulto	0013425 14.04.2020	0020715 11.06.2020 D42	141
FATER S.p.A.	Pescara (PE)	Abruzzo	Italia	Tipo II	Monouso	Adulto		0011858 04.04.2020	160
Let's Web- earable Solutions S.r.I.	L'Aquila	Abruzzo	Italia	Tipo IIR	Lavabile con Filtro sostituibile	Adulto	0013741 16.04.2020	0021859 22.06.2020 D42	591
International Manifatture sas	Civitella del Tronto (TE)	Abruzzo	Italia	Tipo I	Monouso	Adulto	0013933 17.04.2020	0023738 08.07.2020 D42	702
De Thomas Srl	Pescara	Abruzzo	Italia	Tipo I	Lavabile	Adulto	0015027 24.02.2020	0018722 27.05.2020 D42	775
URIEL Srls	Notaresco (TE)	Abruzzo	Italia	Tipo I	Monouso	Adulto	0014826 23.04.2020	0024535 15.07.2020 D42	784
URIEL Srls	Notaresco (TE)	Abruzzo	Italia	Tipo II	Monouso	Adulto	0014827 23.04.2020	0024281 13.07.2020 D42	785
FATER S.p.A.	Pescara (PE)	Abruzzo	Italia	Tipo II	Monouso	Adulto	0014916 24.04.2020	0016060 05.05.2020 D42	787
bond factory srl	Chieti Scalo (CH)	Abruzzo	Italia	Tipo I	Monouso	Adulto	0014917 24.04.2020	0020129 08.06.2020 D42	789
FASHION CLOUD SRL	Alba Adriatica (TE)	Abruzzo	Italia	Tipo I	Monouso	Adulto	0015854 03.05.2020 D42	0017361 15.05.2020 D42	875
Fameccanica.D ata S.p.A.	Sanbuceto di S.Giovanni Teatino (CH)	Abruzzo	Italia	Tipo II	Monouso	Adulto		0016473 08.05.2020 D42	944
Italiana Snort	Torre De ^t						0016325	0025145	





itica Dispositivi medici | Archivio banche dati

Stampa | Scarica il dataset





Caso sintomatico in azienda









Termini e operazioni



- Attività di pulizia
- Attività di disinfezione
- Attività di disinfestazione
- Attività di derattizzazione
- Attività di sanificazione

Normale attività	Caso conclamato
	Circolare n.5443 del 22/02/20 Rapporto ISS Covid-19 n. 5/2020 del 23/03/2020
Pulizia energica delle superfici e la loro disinfezione è il metodo più efficace di prevenzione in relazione alle modalità di trasmissione Per pulizie quotidiane/sanificazione si intende: il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere salubre un determinato ambiente mediante le attività di pulizia, di detergenza e/o la successiva disinfezione. Riferimento UNI 10585: 1993	Decontaminazione con l'uso di comuni disinfettanti (ipoclorito di sodio, etanolo e perossido d'idrogeno, quest'ultimo agente solo per gli ambienti sanitari)
Requisiti tecnico professionali (art./10 c.3 DL n.7 del 31/01/07 – decreto Be pi 7 - attività pulizia - attività disinfezione 81.22.02 81.29.99	Requisiti tecnico professionali (art.2 c.2 DM n.274 del 07/07/97): - attività disinfestazione - attività derattizzazione - attività sanificazione

Differenza tra prodotti



Pulizia



Disinfettanti







Sanitizzanti



Igienizzazione mani e superfici







Avvertenze:

Prodotto per uso esterno - Tenere lontano dalla portata dei bambini - Evitare il contatto con gli occhi e le mucose.

2.3. Altri pericoli

n base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Contiene:

Identificazione Classificazione 1272/2008 (CLP) x = Conc. %

ETANOLO

CAS 64-17-5 Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319 66 ≤ x < 70

CE 200-578-6

INDEX 603-002-00-5

Nr. Reg. 01-2119457610-43-XXXX

ngredients INCI: Alcohol, Aqua, Glycerin, Hydroxypropyl Methyl Cellulose EP E50, Rosmarinus Officinalis Extract, Rosmarinus Officinalis Oil, Limonene,

I testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso








Programma di intervento








	Quando	Operazioni	Soggetti	Modalità	
P		Pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni maggiormente esposte al contatto con le persone	In autonomia oppure mediante Imprese di Servizi	Con detergenti	
	In ordinarietà	Disinfezione giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni maggiormente esposte al contatto con le persone	In autonomia oppure mediante Imprese di Servizi	Con prodotti ad azione virucida (PMC/Prodotti Biocidi/prodotti in libera vendita)	
	Presenza di un soggetto isultato positivo al virus	Disinfezione approfondita dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni maggiormente esposte al contatto con le persone	In autonomia oppure mediante Imprese di Servizi	Con prodotti ad azione virucida (PMC/Prodotti Biocidi/prodotti in libera vendita)	
		Sanificazione previa valutazione e quantificazione del rischio	Imprese di Disinfestazione, Derattizzazione e Sanificazione	Con PMC/Prodotti Biocidi ed attrezzature dedicate	



Rifiuti






D.Lgs. 152/06 – Testo Unico Ambientale (TUA)










Test diagnostici






Attualmente sono disponibili i seguenti test:

•test molecolari, che permettono di rilevare, la presenza di materiale genetico (**RNA**) del virus;

•test antigenici rapidi NOTA, che permettono di rilevare qualitativamente (SI/NO), la **proteina del virus** (antigeni);

tampone naso/oro-faringeo



•test sierologici, che rilevano l'esposizione al virus, evidenziando la **presenza di anticorpi** contro il virus, ma non sono in grado di confermare o meno un'infezione in atto Prelievo venoso pungidito




NOTA Purtroppo però la velocità ha un costo in termini di sensibilità: se la carica virale è bassa, il test potrebbe risultare erroneamente negativo e non riuscire a rilevare l'infezione anche se è presente.

Leggi nota tecnica del Ministero della salute n. 0035324-30/10/2020-DGPRE-DGPRE-P

Test antigenici rapidi





Sebbene i test molecolari siano quelli di riferimento per sensibilità e specificità, in molte circostanze si può ricorrere ai test antigenici rapidi che, oltre essere meno laboriosi e costosi, possono fornire i risultati rapidi e sono eseguibili anche in modo delocalizzato e consentono se c'è link epidemiologico di accelerare le misure previste (Fonte: rapporto ISS Nota tecnica ad interim aggiornata al 23 ottobre 2020).

Test diagnostici



TAM PON	JE axingeo
RAPI DO	HOLECOLARE
"ANTIGENICO"	
11	ricerco il virus
zicerco le	
proteine del VIrus (-antigene)	
11	
RISULTATO IN	RISULTATO in
15 - 20 naisouti	24-48h
39	

TEST SIE	ROLOGICO
1	-
QUALITATIVO	QUANTITATIVO
(= test rapido su prelieuo capillare)	(= test su prelievo da sangue venoso)
RIVELA se sono	RIVELA LA
presenti:	QUANTITA' di
Ig H	Ig M
Ig G	IgG
Risultato Immediato	Risultato 24 -48h
Le Immunoglobuline	H" vengono
prodotte dopo al HA	AX 1066 dal
country;	
A - I	G" dopo 15 GG

Utilizzo extra SSR dei test rapidi



I test antigenici possono essere utilizzati anche:

- in contesti aziendali, su iniziativa del datore di lavoro
- negli ambulatori privati
- nelle farmacie dei servizi



I test dunque possono essere eseguiti su iniziativa del datore di lavoro in setting aziendale.



ADESIONE DEI LAVORATORI

L'adesione al setting aziendale da parte del lavoratore è volontaria.

COME FUNZIONA IL TEST NASOFARINGEO?

Il Test deve essere eseguito da un operatore sanitario attraverso la raccolta di materiale biologico tramite un tampone (i.e. un sottile bastoncino cotonato) che viene inserito nella narice del paziente fino a raggiungere la parte superiore della faringe, zona della raccolta del campione.

LIMITE DEL TEST

- Il Test ha una sensibilità ed una specificità che deve essere dichiarata• Il Test indica la possibile presenza del virus nell'organismo, identificandone l'Antigene.
- Il Test non deve essere utilizzato come criterio unico per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2.







RISULTATO DEL TEST

Il risultato Test positivo suggerisce la presenza del virus SARS-CoV-2 nell'organismo al momento dell'esecuzione del Test. Si tratta di risultati preliminari, pertanto un risultato positivo non può essere letto in chiave diagnostica. In caso di esito dubbio o positivo, è obbligatorio sottoporsi al tampone rino-faringeo (attraverso un nuovo specifico prelievo) per la ricerca dell'RNA virale tramite RT-PCR, la cui prenotazione ed esecuzione sarà a carico del carico del datore di lavoro.

Il risultato di Test negativo suggerisce che l'organismo non sia stato esposto al virus fino al momento dell'esecuzione del test, resta comunque suscettibile di infezione. Non si può, inoltre, escludere una bassa carica virale, a fronte della quale il metodo utilizzato dal Test potrebbe non riuscire ad identificare la presenza del virus (sensibilità del indicare la percentuale%). Anche a fronte di un risultato negativo, perciò, non si può escludere con certezza l'infezione da SARS-CoV-2.



COMUNICAZIONE DEL RISULTATO DI POSITIVITA' AI FINI DI TUTELA DELLA SALUTE

Il medico che esegue il test ha la responsabilità in caso di positività della segnalazione all'ATS nonché di informazione completa sui comportamenti che il soggetto deve tenere. E' invece fatto obbligo al paziente di mettersi in autoisolamento e comunicare al proprio medico curante, in caso di positività, l'esito del Test per la valutazione del quadro clinico complessivo e per finalità di contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2.

Contestualmente alla rilevazione del caso positivo devono essere immediatamente identificati i contatti stretti (lavorativi) acquisendone numero di telefono e segnalandoli ad ATS; se disponibili vanno altresì segnalati contatti stretti conviventi o extralavorativi. Ai contatti stretti lavorativi va da subito comunicata da parte del medico che individua il caso la quarantena e le informazioni del caso.







NEL CASO LO SCREENING VENGA EFFETTUATO IN AZIENDA

Il locale in azienda ove viene eseguito il Test deve essere idoneo a garantire l'igiene e la riservatezza dei pazienti (locale infermeria, studio medico, etc.). Inoltre il datore di lavoro deve garantire: • idonei percorsi separati e spazi per l'attesa degli utenti nel rispetto delle regole distanziamento anti Covid-19; • idonee modalità di sanificazione degli ambienti.

MISURE ANTICONTAGIO NELL'ESECUZIONE DEI TEST

Definire idonee misure anticontagio nell'esecuzione del Test (DPI, sanificazione aree/superfici, igienizzazione, etc.).

Il ruolo del MC




Il Protocollo prevede che "Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori".



Come possiamo sconfiggere il virus?





Particelle virali inattivate chimicamente

Vaccini con proteina «spike» in associazione con un audiuvante

Vaccini che utilizzano RNA codificante per proteina «spike»

> Virus innocui non inattivati e modificati geneticamente





Riflessioni finali





La conoscenza scientifica, la tecnica, la tecnologia non bastano.

La centralità del fattore umano, dei comportamenti

Mettere al centro i soggetti. Ruolo attivo dei lavoratori



Valore
Diritto fondamentale











Oggetto: Verifica applicazione del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14,03,2020. - Decreto Legge 26 Marzo 2020, n. 19 " Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19" - DPCM 26 Aprile 2020 e successive modifiche ed integrazioni

Con riferimento a quanto indicato in oggetto si richiede cortesemente la trasmissione, nel più breve tempo possibile, all'indirizzo di posta certificata, copia delle procedure adottate a seguito della problematica evidenziata in oggetto, in particolare,

- Istituzione del comitato per l'applicazione e la verifica del protocollo;
- Formazione e Informazione dei lavoratori in merito al rischio Covid 19;
- Modalità di accesso in azienda;
- Pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro;
- Precauzioni igieniche personali e dispositivi di protezione individuale;
- Gestione degli spazi comuni (locali adibiti per le pause, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande, ecc.);
- Organizzazione aziendale (turni, smart working dove possibile, ecc.);
- Gestione e manutenzione degli impianti con particolare riferimento a quelli di condizionamento e ricambio d'aria;
- Gestione entrata/uscita dipendenti;
- Sorveglianza sanitaria del medico competente, collaborazione con datore di lavoro ed RLS.

Si richiede inoltre la trasmissione dei nominativi e dei rispettivi numeri telefonici dei soggetti facenti parte dell'organigramma aziendale della sicurezza, ovvero: Datore di lavoro, RSPP, Medico Competente ed RLS

